

PUNTOZERO SCARL

Via Enrico Dal Pozzo s.n.c

06126 Perugia

Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "CND A06 SISTEMI PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dell'Azienda Usl Umbria 1 e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8688241

PATTO DI INTEGRITA'

L'Operatore Economico/Fornitore _____
con sede legale in _____, via _____ n. _____,
codice fiscale/P.IVA _____, rappresentato da
_____ in qualità di _____

Con riferimento a quanto in oggetto,

Accetta il presente Patto di integrità alle condizioni che seguono

1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra PuntoZero Scarl, in qualità di soggetto aggregatore, operante in qualità di Soggetto aggregatore per la Regione Umbria, e l'Operatore Economico/Fornitore _____

di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante della procedura in oggetto.

2. Obblighi dell'operatore economico

L'Operatore Economico/fornitore:

- si impegna a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- si impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di PuntoZero e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di PuntoZero, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti/collaboratori della Società stessa;
- si obbliga ad informare il proprio personale e gli eventuali collaboratori, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3. Obblighi di PuntoZero

In particolare PuntoZero assume l'esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, anche al fine dell'eventuale assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

PuntoZero si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

PuntoZero è altresì obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento, ai sensi della Legge 190/2012 e alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità da parte dell'Operatore economico è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico stesso.

La violazione da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni previsti a suo carico dal precedente art.2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione di diritto dal contratto.

PuntoZero può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il presente patto di Integrità disciplina i rapporti tra PuntoZero, in qualità di soggetto aggregatore regionale, e le ditte concorrenti, per tutta la durata della gara, fermo restando che i medesimi obblighi e le sanzioni previste, accettate dall'Operatore Economico per la fase esecutiva, devono intendersi direttamente assunte da quest'ultimo nei confronti di ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera committente.

Data _____

L'Operatore Economico/Fornitore

(Timbro e firma Legale rappresentante/Procuratore)